(In questo allegato le parole "falda in pressione" o "falde in pressione" sono state sostituite dalle parole "falde profonde", la lettera B del paragrafo I dell'Allegato D è stata abrogata e la lettera A del paragrafo II dell'Allegato D è stata sostituita dall'articolo 4 del regolamento regionale 1/2004.)

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI COMPATIBILITÀ TECNICO-COSTRUTTIVA DEI POZZI CHE INTERCETTANO POTENZIALMENTE LE FALDE PROFONDE

I. Campo di applicazione e criteri generali

A. Le disposizioni del presente allegato si applicano ai pozzi che, in base alle valutazioni compiute ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del presente regolamento, intercettano potenzialmente le falde profonde.

B. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le falde sottostanti la falda freatica si presumono in pressione.

C. In applicazione dell'articolo 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, i pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde, devono essere ricondizionati o chiusi a spese del titolare secondo le modalità previste dal presente allegato.

II. Verifica di compatibilità tecnico-costruttiva dei pozzi che potenzialmente intercettano le falde profonde

A. L'amministrazione procedente, identificati d'ufficio i pozzi che potenzialmente intercettano le falde profonde e verificata la compatibilità delle captazioni con le altre utenze in presenza di osservazioni o opposizioni, per gli stessi richiede agli interessati la verifica dello stato di consistenza dell'opera di presa di cui al punto 4 del presente allegato, assegnando a tal fine congruo termine. Fatte salve eventuali proroghe rilasciate su motivata richiesta dell'istante, decorso inutilmente il termine, l'amministrazione, con atto espresso, rigetta l'istanza di concessione preferenziale e notifica il provvedimento al richiedente.

B. Entro il termine di cui al punto precedente, il richiedente:

a) può contestare la classificazione operata d'ufficio, fornendo all'autorità procedente lo studio di assetto idrogeologico locale di cui al punto 3 del presente allegato attraverso il quale si dimostra che il pozzo non intercetta la falda profonda
b) trasmette la documentazione comprovante la corretta esecuzione del pozzo nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui al successivo punto 4, lo stesso risulti conforme ai principi dell'articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996;
c) in caso contrario, trasmette un progetto di ricondizionamento del pozzo redatto secondo le modalità di cui al punto 5 ovvero la rinuncia alla concessione preferenziale e relativo progetto di chiusura del pozzo redatto secondo le modalità di cui all'Allegato E.

C. In caso di ricondizionamento del pozzo, l'amministrazione procedente fissa il termine entro cui devono essere realizzati i lavori previsti e trasmessa all'autorita' procedente la relazione finale di cui al punto 6. Fatte salve eventuali proroghe rilasciate su motivata richiesta dell'istante, decorso inutilmente il termine, l'amministrazione, con atto espresso, rigetta l'istanza di concessione preferenziale e notifica il provvedimento al richiedente.

C bis. I termini sopra indicati sono definiti in coerenza alle priorita' dettate in merito dal Piano regionale di tutela delle acque, fermo restando il complessivo completamento degli interventi di ricondizionamento previsti nel territorio provinciale entro il termine ultimo del 31.12.2016.

D. In caso di rinuncia alla concessione preferenziale, l'istante può continuare il prelievo in forza dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 2, comma 4 del presente regolamento fino al rilascio del provvedimento per un nuovo approvvigionamento idrico, a condizione che della presentazione della relativa istanza sia data prova all'amministrazione procedente contestualmente alla rinuncia alla concessione preferenziale.

III. Studio di assetto idrogeologico locale

A. L'assetto idrogeologico locale di cui al punto 2.2. lettera a) deve essere documentato da professionista abilitato con riferimento:

a) al profilo stratigrafico del pozzo;

b) alle modalità di effettuazione ed ai risultati della prova di pompaggio finalizzata alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio,nonché volta alla individuazione di eventuali limiti (impermeabili o alimentanti)presenti nell'area di influenza della prova;

c) al regime ed al movimento naturale della falda captata, ove possibile;

d) alla struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.

IV. Verifica dello stato di consistenza dei pozzi che intercettano la falda profonda

A. La verifica dello stato di consistenza del pozzo di cui al punto 2.1. deve permettere di risalire alle caratteristiche tecniche dell'opera e deve essere eseguita da professionista abilitato. A tal fine devono essere forniti i risultati dell'esame del pozzo con la rilevazione delle caratteristiche dell'opera di presa, della posizione delle finestrature drenanti, del tipo di filtri, della posizione della cementazione, dei drenaggi, del sigillo e dei riempimenti, nonché della profondità del pozzo, della quota della testa del pozzo e il profilo stratigrafico.

B. Il professionista incaricato deve sottoporre la documentazione tecnica ad un'analisi critica mirante in particolare alla valutazione della qualità dei dati litostratigrafici disponibili in relazione al metodo di perforazione adottato e al contesto idrogeologico dell'area, all'accertamento della collocazione dei tratti filtranti,nonchè alla presenza o meno di dispositivi di sicurezza passiva del pozzo quali la cementazione e i tamponamenti della colonna in opera.

C. Qualora dai dati acquisiti non sia possibile risalire alla effettiva consistenza dell'opera, si dovrà procedere alla esecuzione di indagini e prove in pozzo.

D. Al termine dell'attività di cui sopra, il professionista incaricato redige una relazione con allegato giudizio di compatibilità dell'opera con i principi di tutela e salvaguardia delle acque sotterranee di cui alla articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996.

V. Ricondizionamento dei pozzi intercettanti sia la falda freatica sia le falde

profonde

A. Il progetto di ricondizionamento di cui al punto 2.2. lettera c), a firma di professionista abilitato, deve essere preceduto da una indagine finalizzata a definire l'esatto completamento dell'opera e deve contenere:

a) la successione litostratigrafica di riferimento;

b) lo schema di completamento attuale del pozzo;c) la descrizione degli interventi di separazione degli acquiferi con indicazione delle profondità di azione, delle modalità di esecuzione dei lavori e dei materiali impiegati;

d) lo schema di completamento finale;

e) le prove di pompaggio da eseguire al fine di dimostrare l'avvenuta separazione delle falde.

VI. Relazione finale

A. Eseguiti i lavori di ricondizionamento dei pozzi intercettanti sia la falda freatica sia le falde profonde, il professionista incaricato redige una relazione finale contenente:

a) la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;
b) l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;
c) le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;
d) l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
e) i risultati delle prove di pompaggio eseguite al fine di dimostrare l'avvenuta separazione delle falde;
f) la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.